



STRUTTURA PROPONENTE	<i>Direzione Regionale:</i> POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT <i>Area:</i> INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA	
Prot. n. _____ del _____ OGGETTO: Schema di deliberazione concernente: Attuazione art. 2, commi da 87 a 91 della legge regionale del 14 luglio 2014 n. 7 "Disposizioni concernenti la compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale".		
ASSESSORATO PROPONENTE	POLITICHE SOCIALI E SPORT	
DI CONCERTO	POLITICHE DEL BILANCIO, PATRIMONIO E DEMANIO _____ IL DIRETTORE	
ALL'ESAME PREVENTIVO COMM.NE CONS.RE <input checked="" type="checkbox"/>		
COMMISSIONE CONSILIARE: Data dell' esame: con osservazioni <input type="checkbox"/> senza osservazioni <input type="checkbox"/>		VISTO PER COPERTURA FINANZIARIA: <input type="checkbox"/> IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
SEGRETERIA DELLA GIUNTA		Data di ricezione: 26/11/2014 prot. 844
ISTRUTTORIA: _____ _____ _____ _____		
_____ IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO		_____ IL DIRIGENTE COMPETENTE

OGGETTO: Attuazione art. 2, commi da 87 a 91 della legge regionale del 14 luglio 2014 n. 7 “Disposizioni concernenti la compartecipazione alla spesa sociale per le residenze sanitarie assistenziali e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale”.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche Sociali e Sport

di concerto con

l'Assessore alle Politiche del Bilancio, Patrimonio e Demanio

- VISTA la legge regionale dell'11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo Statuto della Regione Lazio”;
- VISTA la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche e integrazioni, concernente la “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla direzione ed al personale regionale;
- VISTO il regolamento regionale del 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25 “Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della regione”;
- VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche e integrazioni;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 dicembre 2011 “Sperimentazione della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;
- VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2013, n. 13 “Legge di stabilità regionale 2014”;
- VISTA la legge regionale del 30 dicembre 2013, n. 14, “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2014-2016”;

- VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833 che, all'art. 26, stabilisce che le prestazioni sanitarie dirette al recupero funzionale e sociale delle persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali sono da erogarsi a carico delle Aziende Sanitarie Locali;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- VISTO il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge regionale del 9 settembre 1996, n. 38 "Riordino, programmazione e gestione degli interventi e dei servizi socioassistenziali nel Lazio" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 109 "Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la legge dell'8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 febbraio 2001 "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie";
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", allegato 1 punto 1.C "Area integrazione socio-sanitaria";
- VISTA la deliberazione di Giunta regionale del 6 giugno 1997, n. 2499, recante i primi provvedimenti per la realizzazione nel Lazio delle residenze sanitarie assistenziali. Leggi regionali 41 del 1993, 55 del 1993 e regolamento regionale 6 settembre 1994, n. 1;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 28 giugno 2001, n. 859 relativa al concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni per la partecipazione alla spesa per le residenze sanitarie assistenziali. Criteri e modalità di distribuzione dei contributi di cui alle ll.rr. n. 41 del 1993, n. 55 del 1993 e r.r. n.1 del 1994;
- VISTA la legge regionale del 3 marzo 2003, n. 4 "Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali" così come modificata dalle successive leggi regionali n. 2 del 2004 e n. 27 del 2006;

- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 14 luglio 2006, n. 424 “Legge regionale 3 marzo 2003, n.4 - Requisiti minimi per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio di attività sanitarie per strutture sanitarie e socio sanitarie”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 2006, n. 867 con la quale è stato adottato il regolamento regionale del 26 gennaio 2007 n. 2 recante “Disposizioni in merito alla verifica di compatibilità ed al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, in attuazione dell’art. 5, comma 1, lett. b) della stessa l.r. n. 4 del 2003” che, tra l’altro, rende esecutive le abrogazioni previste dall’art. 23 comma 1 della stessa legge regionale n. 4 del 2003, ivi compresa l’abrogazione della legge regionale 41 del 1993 e del regolamento regionale n. 1 del 1994;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 20 febbraio 2007, n. 98 “Attuazione Patto per il risanamento, lo sviluppo, il riequilibrio e la modernizzazione della Sanità del Lazio. Rimodulazione diaria giornaliera residenze sanitarie assistenziali”;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 21 marzo 2008, n. 173 “Finanziamento e definizione del sistema di remunerazione delle prestazioni di residenze sanitarie assistenziali, neuropsichiatriche e di altra assistenza sanitaria territoriale dei soggetti erogatori privati accreditati per l’anno 2008. Attuazione del Piano di rientro di cui all’accordo sottoscritto ai sensi dell’art 1 comma 180 legge 311 del 2004: obiettivi specifici 1.1 - 2.2”;
- VISTO il decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta del 29 dicembre 2009 n. U0095 “Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale. Compartecipazione alla spesa (d.p.c.m. del 29 novembre 2001)”, che stabilisce la quota di compartecipazione a carico dell’utente o del Comune di residenza per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento in regime residenziale e semiresidenziale;
- VISTO il decreto del Presidente in qualità di Commissario ad acta del 1 luglio 2010 n. U0051 “Decreto del Commissario ad Acta U0095 del 2009. Attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale. Compartecipazione alla spesa (d.p.c.m. 29 novembre 2001): Decorrenza ed ulteriori disposizioni”, che stabilisce il 1° luglio 2010 quale data per l’avvio dell’introduzione della quota di compartecipazione a carico dell’utente assistito in regime residenziale e semiresidenziale in modalità di mantenimento, presso i centri di riabilitazione ex articolo 26, legge 833 del 1978 o a carico del Comune di residenza;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 7 agosto 2010, n. 380 “Decreti U0095 del 2009 e U0051 del 2010 - Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni per la partecipazione alla spesa per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale. Criteri e modalità”, che ha stabilito i criteri e le modalità del concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai Comuni per

la partecipazione alla spesa per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento – regime residenziale e semiresidenziale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 14 ottobre 2011, n. 466 “Concorso finanziario della Regione agli oneri sostenuti dai comuni per la compartecipazione alla spesa per le residenze sanitarie assistenziali – chiarimenti sulle modalità di contribuzione”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 14 ottobre 2011, n. 467 avente per oggetto l’attuazione comma del 93 articolo 2 della legge regionale del 24 dicembre 2010 n. 9 “Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l’esercizio finanziario 2011 (art. 12, comma 1, legge regionale del 20 novembre 2001, n. 25)”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 159 avente per oggetto il “Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.)”;

VISTA la legge regionale del 14 luglio 2014, n. 7 “Misure finalizzate al miglioramento della funzionalità della Regione: Disposizioni di razionalizzazione e di semplificazione dell’ordinamento regionale nonché interventi per lo sviluppo e la competitività dei territori e a sostegno delle famiglie”;

PRESO ATTO che l’art. 2, comma 87, della suddetta legge stabilisce che a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa legge la Regione concorre agli oneri a carico dei comuni, previsti dalla normativa statale vigente, concernenti la quota sociale per le degenze relative ai ricoveri degli utenti presso le residenze sanitarie assistenziali e per le attività riabilitative erogate in modalità di mantenimento, in regime residenziale e semiresidenziale, in misura proporzionale alle spese effettivamente sostenute dai comuni, al netto della quota Utente;

PRESO ATTO che il comma 88 dello stesso art. 2 dispone che, con deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere delle commissioni consiliari competenti in materia di bilancio e salute, sono definiti i criteri e le modalità per il concorso della Regione agli oneri a carico dei comuni ai sensi del comma 87, nonché i criteri e le modalità per la compartecipazione dell’utenza stabilendo, in particolare, la soglia della situazione economica, calcolata sulla base delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell’Indicatore della situazione economica equivalente – I.S.E.E.), al di sopra della quale la quota sociale è interamente a carico dell’utente;

PRESO ATTO, altresì, che a norma del successivo comma 89, “agli oneri di cui ai commi 87 e 88 si provvede, a decorrere dall’anno 2014, a valere sulle disponibilità finanziarie, previste dalla legislazione vigente, nell’ambito del programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, nonché con una quota del fondo per la

non autosufficienza, stabilita annualmente con deliberazione della Giunta regionale, iscritto nello stesso programma 02 della medesima missione 12”;

RITENUTO di dovere dare attuazione alle sopracitate disposizioni di legge, con le seguenti modalità:

- 1) i contributi regionali previsti per le spese sostenute dai Comuni per il periodo fino al 15 luglio 2014, per la compartecipazione alla spesa sociale relativa ai ricoveri degli Utenti presso le residenze sanitarie assistenziali e presso le strutture riabilitative di mantenimento in regime residenziale e semi residenziale, sono assegnati per un importo pari all’80% delle spesa sostenuta e rendicontata dai Comuni stessi, al netto della quota Utente;
- 2) i contributi regionali relativi alle spese sostenute dai Comuni a decorrere dal 16 luglio 2014 sono assegnati previa istituzione, nell’ambito programma 02 “Interventi per la disabilità” della missione 12 “Diritti sociali, politiche sociali e famiglia”, di un apposito Capitolo di spesa con uno stanziamento da definirsi annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto che, per l’esercizio finanziario 2014, tale stanziamento è pari ad euro 15.000.000,00;
- 3) a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale del 14 luglio 2014, n. 7 i contributi della Regione Lazio alle spese sostenute dai Comuni, al netto della quota Utente, per la compartecipazione alla spesa sociale, relativa ai ricoveri degli Utenti presso le residenze sanitarie assistenziali e presso le strutture riabilitative di mantenimento in regime residenziale e semi residenziale, sono attribuiti, ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, nel limite stabilito dallo stanziamento di cui sopra, previa suddivisione del suddetto stanziamento in misura proporzionale tra le due tipologie di spesa (rsa – riabilitazione di mantenimento) e sono attribuiti ai singoli Comuni proporzionalmente alla spese effettivamente sostenute e rendicontate;

RITENUTO opportuno stabilire, con decorrenza dalla data disposta dall’art. 14 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, un periodo di sperimentazione della durata di un anno, anche al fine di valutare gli effetti dell’applicazione del suddetto decreto sull’ampiezza della platea dei beneficiari nei Comuni interessati al contributo regionale; durante il suddetto periodo di sperimentazione rimangono invariate le disposizioni regionali disciplinanti i criteri e le modalità di compartecipazione dell’utenza ai costi concernenti la quota sociale e, in particolare, la soglia della situazione economica equivalente per l’accesso alla compartecipazione comunale, da calcolarsi secondo le prescrizioni disposte dal sopra citato decreto;

per le motivazioni espresse in premessa, che si richiamano integralmente

CONSIDERATO che la Giunta, nella seduta del 28.11.2014 ha disposto l'acquisizione del parere della competente Commissione consiliare, e che è decorso il termine di cui all'art. 88, comma 2, del Regolamento del Consiglio Regionale;

DELIBERA

1. che i contributi regionali previsti per le spese sostenute dai Comuni per il periodo fino al 15 luglio 2014, per la compartecipazione alla spesa sociale relativa ai ricoveri degli Utenti presso le residenze sanitarie assistenziali e presso le strutture riabilitative di mantenimento in regime residenziale e semi residenziale, siano assegnati per un importo pari all'80% delle spesa sostenuta e rendicontata dai Comuni stessi, al netto della quota Utente;
2. che i contributi regionali relativi alle spese sostenute dai Comuni per il periodo successivo, ovvero a decorrere dal 16 luglio 2014, siano assegnati previa istituzione, nell'ambito programma 02 "Interventi per la disabilità" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia", di un apposito capitolo di spesa con uno stanziamento da definirsi annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, tenuto conto che, per l'esercizio finanziario 2014, tale stanziamento è pari ad euro 15.000.000,00;
3. che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7, i contributi della Regione Lazio alle spese sostenute dai Comuni, al netto della quota Utente, per la compartecipazione alla spesa sociale, relativa ai ricoveri degli Utenti presso le residenze sanitarie assistenziali e presso le strutture riabilitative di mantenimento in regime residenziale e semi residenziale, siano attribuiti, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, della legge regionale 30 dicembre 2013, n. 13, nel limite stabilito dallo stanziamento di cui sopra, previa suddivisione del suddetto stanziamento in misura proporzionale tra le due tipologie di spesa (rsa – riabilitazione di mantenimento) e siano attribuiti ai singoli Comuni proporzionalmente alla spese effettivamente sostenute e rendicontate;
4. che, con decorrenza dalla data disposta dall'art. 14 comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013, n. 159, sia fissato un periodo di sperimentazione della durata di un anno, anche al fine di valutare gli effetti dell'applicazione del suddetto decreto sull'ampiezza della platea dei beneficiari nei Comuni interessati al contributo regionale; durante il suddetto periodo di sperimentazione rimangano invariate le disposizioni regionali disciplinanti i criteri e le modalità di compartecipazione dell'utenza ai costi concernenti la quota sociale e, in particolare, la soglia della situazione economica equivalente per l'accesso alla compartecipazione comunale, da calcolarsi secondo le prescrizioni disposte dal sopra citato decreto;
5. che, al termine del periodo di sperimentazione la Giunta regionale provvederà all'adozione del provvedimento previsto dall'art. 2 comma 88 della legge regionale del 14 luglio 2014, n. 7, con il quale verranno stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consigli dei Ministri 14 febbraio

2001 nuovi criteri e le nuove modalità per la compartecipazione dell'utenza, nonché la soglia della situazione economica equivalente (I.S.E.E.).

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Presidente pone ai voti, a norma di legge, il su esteso schema di deliberazione che risulta approvato all'unanimità.